



## Verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci

### dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"

**20 DICEMBRE 2023**

N. 23 d'ord.

**OGGETTO:** Approvazione delle LINEE OPERATIVE sperimentali per la definizione delle modalità di compartecipazione alle spese delle rette per l'accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali.

Nell'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 15.30 l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" si riunisce nella Sala Giunta del Comune di Udine Palazzo D'Aronco, con l'intervento dei Sigg.:

COMUNE	DELEGATI permanenti	Peso Voti	Presenza
CAMPOFORMIDO	MICELLI Brunella Assessore	2 voti	P
MARTIGNACCO	Zuliani Alessandro Assessore	2 voti	P
PAGNACCO	SANDRUVI Laura Sindaco	2 voti	P
PASIAN DI PRATO	RIVA Lucio Assessore	2 voti	P
PAVIA DI UDINE	GRASSI Paola Assessore	2 voti	P On-Line
POZZUOLO DEL FRIULI	SCALON Francesca Assessore	2 voti	A
PRADAMANO	ZORZINI Andrea Vice Sindaco	2 voti	P
TAVAGNACCO	DEL FABBRO Giulia Vice Sindaco	6 voti	P
UDINE	DE TONI Alberto Felice Sindaco	12 voti	P

e con l'assistenza del Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Nicoletta STRADI, con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Comuni ai sensi dell'art. 6, commi 8 e ss. della Convenzione istitutiva del SSC.

## L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

**VISTA** la DGR n. 97 del 25 gennaio 2019 che, ai sensi dell'art. 17 della LR 6/2006, individua gli Ambiti territoriali per la gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni;

**PRESO ATTO** che l'all.to alla suddetta DGR prevede che l'Ambito territoriale del SSC Friuli Centrale sia composto dai Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine;

**VISTA** la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale e atto di delega della gestione al Comune di Udine attualmente in essere e con scadenza 31.12.2024;

**CONSIDERATE** le seguenti fonti giuridiche in materia di assistenza all'infanzia e protezione dei minori, responsabilità genitoriale e obbligo al mantenimento:

- l'art. 30, c.1, della Costituzione, ai sensi del quale "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio";
- i titoli VI "Del matrimonio", IX "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio", X "Della tutela e dell'emancipazione" e XI "Dell'affiliazione e dell'affidamento" del Libro I del Codice Civile ed, in particolare, gli artt. 147, 148, 315-bis, 316-bis e 337-ter;
- le sentenze n. 16559/2007, n. 43288/2009, n. 22678/2010 e n. 22909/2010 della Corte di Cassazione, ai sensi delle quali il dovere di mantenimento dei figli permane giuridicamente a carico dei genitori, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.;
- la L. 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m. e i.;
- l'art. 6 della L.R. n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e s.m. e i.;

### **DATO ATTO CHE:**

la Regione Friuli Venezia Giulia ha fornito alcune indicazioni generali che consentano la diffusione di discipline omogenee in materia, con nota prot. n. 11839 dd. 25.06.2014;

**ATTESO CHE** obbligo al mantenimento dei figli spetta primariamente ed integralmente ai genitori;

**CONSIDERATO CHE** l'allontanamento dalla casa familiare del minore e il suo collocamento in una struttura residenziale o semiresidenziale, ancorché accompagnato dalla sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli;

**TENUTO CONTO CHE** le linee operative sperimentali per la definizione delle modalità di compartecipazione alle spese delle rette per l'accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali prevedono che la compartecipazione alla spesa venga calcolata in base a diverse fasce ISEE di riferimento e con una quota minima prevista per ogni singola fascia, la cui individuazione è posta a carico dell'Assemblea dei Sindaci;

**ATTESO CHE** la sperimentazione con le attuali caratteristiche delle linee Operative abbia bisogno di un tempo di validazione e monitoraggio in termini di impatto per riuscire ad ottenere degli esiti che ne confermino la validità e che ne giustifichino l'elaborazione di un regolamento e pertanto vengono attuate dal 01.01.24 al 31.12.24;

**VISTO** il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Convenzione, dal Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale" e conservato agli atti;

**A VOTI UNANIMI** espressi in forma palese dei presenti;

#### **DELIBERA**

per quanto indicato in premessa, di:

1. approvare il documento LINEE OPERATIVE sperimentali per la definizione delle modalità di compartecipazione alle spese delle rette per l'accoglienza di minori in servizi residenziali e semiresidenziali che si allega con validità dal 01.01.24 al 31.12.2024;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Udine in qualità di Ente gestore, per quanto di propria competenza.

La Dirigente del SSC  
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"  
dott. ssa Nicoletta Stradi  
in qualità di segretario verbalizzante

Il Presidente  
dell'Ambito Territoriale "Friuli Centrale"  
Prof. Alberto Felice De Toni